

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI INTROD**

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Fonti
- art. 2 – Principi fondamentali
- art. 3 - Finalità
- art. 4 - Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna
- art. 5 - Nomine, principio della pari opportunità
- art. 6 - Programmazione e cooperazione
- art. 7 - Territorio
- art. 8 - Sede
- art. 9 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- art. 10 - Lingua francese, italiana e patois
- art. 11 - Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- art. 12 - Organi
- art. 13 - Consiglio comunale
- art. 14 - Competenze del Consiglio comunale
- art. 15 – Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale
- art. 16 - Funzionamento del Consiglio comunale
- art. 17 - Diritti e doveri dei consiglieri
- art. 18 - Nomina della Giunta
- art. 19 - Giunta Comunale
- art. 20 - Competenze della Giunta comunale
- art. 21 - Composizione della Giunta comunale
- art. 22 - Funzionamento della Giunta comunale
- art. 23 - Sindaco
- art. 24 - Competenze amministrative del Sindaco
- art. 25 - Competenze di vigilanza del Sindaco
- art. 26 - Ordinanze del Sindaco
- art. 27 - Vicesindaco
- art. 28 - Delegati del Sindaco

TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE

- art. 29 - Segretario comunale
- art. 30 - Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi
- art. 31 - Competenze consultive del segretario comunale e dei responsabili di servizi
- art. 32 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale
- art. 33 - Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale
- art. 34 – Organizzazione degli uffici e del personale
- art. 35 - Albo pretorio

TITOLO IV - SERVIZI

- art. 36 - Forme di gestione

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

- art. 37 - Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 38 - Comunità Montane

art. 39 - Consorterie

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

art. 40 - Istituti di partecipazione popolare

art. 41 - Assemblee consultive

art. 42 - Modalità di convocazione e funzionamento dell'assemblea

art. 43 - Effetti dell'assemblea

art. 44 - Istanze

art. 45 - Petizioni

art. 46 - Proposte

art. 47 - Associazioni

art. 48 - Interventi nei procedimenti

art. 49 - Modifiche allo Statuto

art. 50 - Diritto di accesso

art. 51 - Difensore civico

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

art. 52 - Regolamenti

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 53 - Norme transitorie

ALLEGATO A - PLANIMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE IN SCALA 1/10.000

ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO C - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI INTROD

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Fonti.

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt.5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.

Art. 2 Principi fondamentali.

1. Il comune di Introd è l'ente locale, autonomo e democratico, che rappresenta la forma associativa della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti e i poteri di cui al presente statuto.
3. Il Comune nell'esercizio di tale autonomia e delle sue funzioni si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario e della Unité des communes rispetto a quello comunale.
4. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione e attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 3.
5. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
6. Il Comune, per l'esercizio delle sue funzioni sul territorio, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, l'Unité des communes, gli altri comuni e gli altri enti previsti dalla legge.
7. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari e organizzativi nonché delle modalità stabilite con legge regionale.
8. Il Comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi e al proprio sviluppo.

Art. 3 Finalità.

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori e obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.

3. Il Comune persegue i seguenti fini:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali esistenti nel proprio territorio nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio;
- e) la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle consorzioe nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime;
- f) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche e amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.

4. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali e autonomi.

Art. 4

Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna.

Il Comune garantisce e promuove l'uguaglianza tra generi, al fine di una piena realizzazione e un'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica di essi nell'Amministrazione.

1. Il Comune si impegna a:

- a) diffondere la legislazione in materia di pari opportunità e promuovere azioni conformi al Codice delle pari opportunità (d. lgs. 11.4.2006, n.198);
- b) adottare procedure di selezione del personale che non discriminino, nemmeno implicitamente relativamente allo stato civile;
- c) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali;
- d) garantire, per quanto possibile, la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali non elettivi (LR 1 /2015).

Art. 5

Nomine, principio della pari opportunità.

1. Nei casi in cui gli organi comunali debbano nominare o designare, più rappresentanti in enti, aziende e istituzioni, fra i nominati è assicurata, ove possibile, la presenza equilibrata di uomini e di donne.

2. Nel nominare i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, è assicurata, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e di donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

3. Nella giunta la presenza di entrambi i generi è assicurata ai sensi dell'art. 22 comma 1bis della legge regionale n. 54/1998.

Art. 6

Programmazione e cooperazione.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali, locali.

3. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni volti al coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

Art. 7 Territorio.

1. Il territorio comunale è costituito dalle frazioni di Le Buillet, Chevrère, Les Combes, Le Norat, Plan-d'Introd, Tache, Les Villes-Dessous, Les Villes-Dessus dagli alpeggi Orvieille, Arpilles, Parriod e dalle montagne di "Becca Merlo" e "Petit Mont Blanc".

2. La delimitazione cartografica del territorio comunale è individuata dalla planimetria in scala 1 a 10.000 allegata al presente Statuto sub "A".

Art. 8 Sede.

1. La sede del Comune è fissata presso il Municipio in fraz. Plan-d'Introd.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3. Con deliberazione del consiglio può essere trasferita la sede comunale e decentrati degli uffici.

Art. 9 Stemma, gonfalone, fascia e bandiere.

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Introd nonché con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1971, come da bozzetto allegato sub "B" e costituito dai seguenti elementi: d'azzurro al filetto d'argento posto in banda, accompagnato in capo da un castello al naturale e in punta da una stella a otto punte pure d'argento. Ornamenti esteriori da Comune.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata dal medesimo d.p.r. del 18 giugno 1971, come da bozzetto allegato sub "C" e composto dai seguenti elementi: drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma del Comune con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Introd. Le parti di metallo e i cordoni argentati. L'asta verticale ricoperta di velluto del colore del drappo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta a nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

3. Nelle ricorrenze previste dalla legge deve essere esposta assieme alla bandiera della Repubblica Italiana e a quella dell'Unione Europea quella della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

4. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 10 Lingue francese, italiana e patois.

1. Il Comune riconosce piena dignità al patois quale forma tradizionale di espressione.

2. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso orale del francese, dell'italiano e del patois.

3. Tutti gli atti e i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese o in lingua italiana.

4. Gli avvisi alla popolazione possono essere redatti in italiano e in francese.

5. Gli interventi in patois saranno tradotti in italiano o in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

Art. 11
Toponomastica.

1. Il nome del comune, delle frazioni abitate e delle località è quello stabilito con decreto del Presidente della Regione n. 384 del 26 agosto 2006, gli altri toponimi si identificano con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 12
Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio, la giunta e il sindaco.

Art. 13
Consiglio comunale.

1. Il consiglio comunale determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite garantendo la rappresentanza della minoranza.

Art. 14
Competenze del Consiglio comunale.

1. Il consiglio ha competenza inderogabile per gli atti fondamentali, di cui all'art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54.
2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. reg. 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di costituzione.
3. Il consiglio è competente ad adottare inoltre gli atti relativi a:
 - a) i regolamenti comunali a eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) Relazione previsionale e programmatica (R.R. n.1/1999), i piani, i programmi, le loro variazioni e deroghe, i progetti preliminari di opere pubbliche, e i pareri da rendere in tali materie;
 - c) le proposte da presentare a altri Enti al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, della difesa del suolo e degli interventi di protezione civile, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - e) la partecipazione a società di capitali;
 - f) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta e le concessioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni ;
 - h) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione e la modificazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 113, 113bis, 114 e 115 della Legge Regionale n.54/1998;
 - i) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti aziende e istituzioni;
 - j) la nomina della commissione edilizia;
 - k) l'elezione del sindaco e della giunta, ivi compreso il vicesindaco;
 - l) la revoca e la sostituzione di componenti della giunta ai dell'art.30 ter 1 della legge regionale n. 54/1998;
 - m) la definizione dei criteri generali per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni tributarie;
 - n) i pareri sugli statuti delle consorzierie;

- o) le petizioni di cui all'art. 45 del presente statuto;
- p) gli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e degli uffici pubblici ai sensi dell'art.26 comma 8 della l.r. n. 54/1998.

Art. 15

Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale

1. L'attività del consiglio si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.
2. Sono sedute ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente e per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio successivo.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta, sino all'elezione del sindaco, dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 53 comma 8bis della legge regionale n.4/1995.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 4 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le sedute straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa del sindaco o su richiesta di 6 consiglieri o del 20% degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. In tal caso il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito della proposta.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, il regolamento comunale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina:
 - a) la convocazione e il funzionamento,
 - b) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute;
 - f) la presentazione di interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) lo svolgimento dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati.
2. Il sindaco presiede le sedute del consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza anche del vicesindaco ne fa le veci un assessore delegato.
3. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.
4. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni riservata alla maggioranza o alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza.

Art. 17

Diritti e doveri dei consiglieri.

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere domicilio nel territorio comunale.
3. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 24 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, sia per le sedute ordinarie che per le sedute straordinarie ed urgenti.

4. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 18 Elezione della Giunta.

1. La giunta, ivi compreso il vicesindaco è eletta dal consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta dopo la convalida degli eletti.

Art. 19 Giunta Comunale.

1. La giunta è l'organo esecutivo del comune.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politici generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale nel rispetto del principio della separazione tra funzione politica e funzione amministrativa.

Art. 20 Competenze della Giunta Comunale.

1. La giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive svolge le seguenti attività:

- a) riferisce a ogni seduta consiliare sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
- b) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi di rilevanza generale approvati dal Consiglio Comunale;
- c) approva i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche le loro varianti;
- d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organismi di partecipazione;
- e) stabilisce i criteri per l'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;
- f) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
- g) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola e artigianale.

2. La giunta può riservarsi specifiche quote di bilancio.
3. La giunta adotta tutti gli atti che non rientrano per legge nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi.

Art. 21 Composizione della Giunta Comunale.

1. La giunta è composta dal sindaco, dal vicesindaco, e da 2 assessori.
2. Ai sensi della legge regionale n.4/1995 art.22, comma 1bis e ricorrendone i presupposti, è garantita la presenza all'interno della giunta di entrambi i generi.
2. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della sua proposta nella segreteria comunale.
3. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, decaduti, revocati oppure cessati dall'ufficio per altra causa, se ciò non determina la decadenza della giunta ai sensi dell'art. 30 ter 1 comma 2, provvede il consiglio, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dall'evento.
4. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
5. In caso di decadenza della giunta ai sensi dell'art.30 ter commi 1 e 2 della legge regionale n. 54/1998 il consiglio è convocato entro 15 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza al fine di provvedere a nuova elezione di sindaco e giunta, ivi compreso il vicesindaco.

Art. 22 Funzionamento della Giunta Comunale.

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge.
6. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti.

Art. 23 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dal consiglio nella prima seduta ai sensi dell'art.25 bis comma 1 della legge regionale . 54/1998 ed è membro di diritto della giunta.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza e amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del Governo.
5. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 24 Competenze amministrative del Sindaco.

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il comune a ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dai regolamenti o dallo statuto comunale;
 - c) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - d) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del Comune;
 - g) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
 - h) adotta ordinanze finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - i) provvede a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze degli utenti ai sensi dell'art.26 della l.r. n. 54/1998;
 - j) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
 - k) sottoscrive i contratti, le convenzioni a contenuto prevalentemente politico e i contratti rogati dal segretario comunale;
 - l) partecipa al consiglio permanente degli enti locali;
 - m) partecipa alla giunta della Unité des Communes di appartenenza;
 - n) partecipa alla conferenza dei Sindaci nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014 n. 6;
 - o) può delegare i propri poteri e attribuzioni al vicesindaco e agli assessori.

Art. 25
Competenze di vigilanza del Sindaco.

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - b) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - c) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società cui il Comune partecipa svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 26
Ordinanze del Sindaco.

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate da un assessore appositamente delegato.

Art. 27
Vicesindaco.

1. Il vicesindaco è eletto, dal consiglio nella prima seduta ai sensi dell'art. 25 bis comma 1 della legge regionale n. 54/1998 ed è di diritto membro della giunta.
2. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.

Art. 28
Delegati del Sindaco.

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, al vicesindaco e a ogni assessore funzioni attribuitegli dal presente Statuto, con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce al vicesindaco e agli assessori poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Le deleghe e le loro modifiche e revoche, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE

Art. 29
Segretario comunale.

1. Il Comune ha un segretario comunale, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il segretario comunale coordina e dirige l'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.

4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi, nonché con responsabilità di risultato.

5. Il segretario roga i contratti nel quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale.

Art. 30

Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.

2. Al segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla giunta ed individuate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 31

Competenze consultive del segretario comunale e dei responsabili dei servizi.

1. Il segretario comunale e i responsabili dei servizi possono partecipare se richiesto a commissioni di studio e di lavoro, anche esterne, esprimono pareri di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco.

2. I responsabili dei servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio o alla giunta e nei limiti delle proprie competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento.

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio e alla giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 32

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale.

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi e del personale.

2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 33

Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale.

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione.

2. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi del comune.

Art. 34

Organizzazione degli uffici e del personale.

1. L'organizzazione degli uffici e del personale del comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:

- a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
- b) organizzazione del lavoro per programmi, per progetti e obiettivi;
- c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;
 - e) avvicinamento del cittadino alla p.a. attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi al fine di garantire un elevato grado di soddisfazione dell'utenza.
2. Il Comune provvede al miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
 3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.
 4. Con il Regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di nomina e di revoca dei responsabili dei servizi.

Art. 35
Albo pretorio.

1. Gli avvisi i documenti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto e i regolamenti sono pubblicati sul sito istituzionale del comune nella sezione *Albo pretorio on line*
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti e dei documenti.

TITOLO IV
SERVIZI

Art. 36
Forme di gestione.

1. Il comune assicura l'esercizio delle funzioni e l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione associata dei servizi è effettuata dal Consiglio Comunale.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 37
Principi.

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 38
Comunità Montane.

1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, può delegare alla comunità montana l'esercizio delle funzioni del comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato.
2. Il Comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso, di vigilanza e di controllo, disciplinati dalle convenzioni previste dall'art. 86 l.r. 07.12.1998 n. 54, sulle materie delegate.

3. Ai sensi della l.r. 07.12.1998 n. 54 il consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.

Art. 39 Consorterie.

1. Il Comune può adottare intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorceria mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi o urgenti e ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 40 Istituti di partecipazione popolare.

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente mediante l'assemblea degli elettori, gli istituti dell'istanza, della petizione e della proposta e mediante forme di consultazione dei gruppi e associazioni più rappresentativi che operano sul territorio.

Art. 41 Assemblee consultive.

2. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con funzioni consultivi e propositivi su convocazione del sindaco o su richiesta di 6 consiglieri o del 10% degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il Sindaco convoca l'assemblea entro 20 giorni dalla richiesta.
4. Alle assemblee di cui ai commi precedenti partecipa il Consiglio comunale.
5. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
6. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento comunale per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa richiesta.

Art.42 Modalità di convocazione e

funzionamento dell'assemblea.

1. Il Sindaco, o in sua assenza il vicesindaco, presiede l'assemblea con facoltà di sospendere o sciogliere l'assemblea e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.
2. L'ordine del giorno dell'assemblea deve essere comunicato agli elettori almeno 15 giorni prima della riunione mediante affissione alle bacheche frazionali e all'Albo Pretorio di un avviso di convocazione.
3. L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di 11 elettori. L'assemblea decide a maggioranza dei votanti.
4. Dell'assemblea è redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 43 Effetti dell'assemblea.

1. L'organo competente provvede entro 60 giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea.
2. Il mancato recepimento dei risultati dell'assemblea è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 44 Istanze.

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco.

Art. 45 Petizioni.

1. I residenti, anche in forma collettiva, le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi al Consiglio Comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale.
2. Il Consiglio esamina la questione e, entro novanta giorni dalla presentazione, dispone in merito.
3. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sulle procedure intraprese dal comune a seguito della petizione entro centoventi giorni dalla presentazione della stessa.
4. Le petizioni sono irricevibili qualora non siano sottoscritte o se non riguardano materie di competenza comunale.

Art. 46 Proposte.

1. Il 10% degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
3. L'organo competente comunica le proprie decisioni in merito entro quaranta giorni.

Art. 47 Associazioni.

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale e organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione del parere di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

Art. 48
Interventi nei procedimenti.

1. Al fine di garantire la conoscenza e la partecipazione ai procedimenti ai soggetti interessati, qualora sussistano particolari ragioni di urgenza od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 49
Modifiche allo Statuto

1. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30% degli elettori al 31 dicembre dell'anno precedente per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la disciplina prevista dall'art. 46.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.

Art. 50
Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato secondo i principi contenuti nella l.r. n. 19/2007.
2. La giunta comunale adotta i provvedimenti necessari per assicurare ai cittadini il diritto di accesso alle informazioni in particolare con riguardo alle procedure amministrative, ai progetti e ai provvedimenti che li interessano.

Art. 51
Difensore civico

1. Il Consiglio Comunale affida con propria deliberazione le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, sulla base di una convenzione, al difensore civico istituito presso il Consiglio Regionale.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 52
Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini ai sensi dell'art. 46 del presente statuto.
2. I regolamenti, dopo l'adozione da parte del consiglio, sono pubblicati sul sito istituzionale del comune.

**TITOLO IX
NORME TRANSITORIE**

**Art. 53
Norme transitorie**

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni o integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

**ALLEGATO A
PLANIMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE IN SCALA 1/10.000**

**ALLEGATO A
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA**

**ALLEGATO B
BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE**